



# COMUNE DI VINCI

## Provincia di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del territorio  
Servizio Lavori Pubblici

### Riqualificazione impianto sportivo

Petroio, Vinci  
via Villa Alessandri

**LOTTO N° 1- PROGETTO ESECUTIVO**

Data:

Novembre 2014

Capitolato Speciale d'Appalto  
Parte Prima  
Prescrizioni ed Oneri Generali

Tavola

**1a**

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. *Claudia Peruzzi*

Progettazione opere edili e sicurezza

*Studio Tecnico*

**ALESSANDRO SCAPPINI**

*Ingegnere*

VIA L. CHERUBINI n°47 - EMPOLI ( FI ) - CAP 50053  
TEL./FAX 0571/590978 - 0571/993250 - E-mail : info@studiotecnicoscappini.it

Progettazione impianto elettrico e  
prevenzione incendi

*Studio Tecnico*

**SALVAGGIO SAMUELE &  
MARCHETTI DANIELE**

*Periti Industriali*

VIALE TOGLIATTI n°49 - SOVIGLIANA - VINCI ( FI ) - CAP 50059  
TEL./FAX 0571/508116 - E-mail : salvaggio-marchetti@leonet.it

**CAPITOLO 1**  
**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO**  
**DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**  
**VARIAZIONI DELLE OPERE**

**1.1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di Petroio, Vinci, posto in località Petroio, Via Villa Alessandri.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e provviste (salvo quelle specificatamente escluse), nonché ogni adempimento per consentire l'immediata utilizzazione delle opere realizzate secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai suoi allegati.

**1.2. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il presente appalto è dato a corpo e a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 362.755,56 (trecentosessantaduemilasettecentocinquantacinque virgola cinquantasei) oltre IVA nella misura di legge.

L'importo di cui sopra è comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 15.002,89 (quindicimilazerodue virgola ottantanove) corrispondenti al 4,136% dell'importo complessivo dell'appalto e non soggetti al ribasso d'asta.

### 1.3. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

#### Lavori a Misura e a Corpo

| N. | Corpi d'Opera                                                                                                          | in Euro             | %           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1  | Apprestamento cantiere e P.O.S. ditta esecutrice                                                                       | 550,00 €            | 0,152%      |
|    | <b>LAVORI LOCALI P. T. : SERVIZI E SPOGLIATOI PRESENTI SOTTO LA TRIBUNA PRINCIPALE E NEI FABBRICATI DELL'AREA NORD</b> |                     |             |
| 2  | Rimozioni                                                                                                              | 1 011,20 €          | 0,279%      |
| 3  | Demolizioni                                                                                                            | 5 759,55 €          | 1,588%      |
| 4  | Risanamento e deumidificazioni interne e intonaci                                                                      | 12 483,36 €         | 3,441%      |
| 5  | Murature non portatnti e pannelli sandwich                                                                             | 5 546,62 €          | 1,529%      |
| 6  | Pavimenti, rivestimenti, soglie, cimase e simili                                                                       | 8 713,55 €          | 2,402%      |
| 7  | Impianto idricosanitario - Tubazioni e allacci                                                                         | 4 435,28 €          | 1,223%      |
| 8  | Sanitari, rubinetteria, e accessori complementari                                                                      | 23 592,02 €         | 6,504%      |
| 9  | Opere da falegname ripristino infissi interni                                                                          | 1 542,62 €          | 0,425%      |
| 10 | Fornitura e posa Infissi Interni                                                                                       | 9 955,17 €          | 2,744%      |
| 11 | Tinteggiature e verniciature                                                                                           | 10 384,47 €         | 2,863%      |
| 12 | Assistenza muraria falegname                                                                                           | 439,26 €            | 0,121%      |
| 13 | Smontaggio vetri e pannelli in policarbonato                                                                           | 1 002,99 €          | 0,276%      |
| 14 | Fornitura e posa in opera di vetro sicurezza                                                                           | 2 965,80 €          | 0,818%      |
|    | <b>LAVORI SOTTO TRIBUNA PRINCIPALE</b>                                                                                 |                     |             |
| 15 | Rimozioni, Sanificazione, trasporti e oneri di conferimento in discarica                                               | 6 051,86 €          | 1,668%      |
| 16 | Fornitura e posa in opera di Aeratori, Camini ecc                                                                      | 7 119,89 €          | 1,963%      |
| 17 | Opere di Impermeabilizzazione e isolamento                                                                             | 15 958,08 €         | 4,399%      |
| 18 | Ripristino C.A.                                                                                                        | 26 136,66 €         | 7,205%      |
| 19 | Sistema di dissuasori volatili                                                                                         | 4 979,80 €          | 1,373%      |
|    | <b>LAVORI TRIBUNA PRINCIPALE</b>                                                                                       |                     |             |
| 20 | Smontaggio, mopntaggi e rimozioni, sigillatura guaina primo gradone                                                    | 2 273,08 €          | 0,627%      |
| 21 | Opere preparatorie, Trattamento impermeabilizzante, sigillatura dei giunti e della guaina primo gradone                | 62 519,71 €         | 17,235%     |
| 22 | Trattamento e ripristino delle piastre piastre in acciaio di collegamento strutturale                                  | 3 600,09 €          | 0,992%      |
| 23 | Opere complementari tribuna (scossaline, cappello in acciaio inox, ecc.)                                               | 2 128,79 €          | 0,587%      |
| 24 | Ripristino e Verniciatura ringhiere esterne                                                                            | 2 017,13 €          | 0,556%      |
|    | <b>SISTEMAZIONE ESTERNA</b>                                                                                            |                     |             |
| 25 | Smontaggio di recinzione                                                                                               | 5 410,54 €          | 1,492%      |
| 26 | Opere edili per cancelli e recinzioni(cordoli, muretti, ecc)                                                           | 12 132,86 €         | 3,345%      |
| 27 | Carpenteria metallica per cancelli                                                                                     | 3 869,08 €          | 1,067%      |
| 28 | Fornitura e posa in opera di cancelli                                                                                  | 19 572,04 €         | 5,395%      |
| 29 | Fornitura e posa in opera di recinzione, segnaletica orizzontale                                                       | 12 288,47 €         | 3,388%      |
| 30 | Fornitura e posa in opera di pozzetti e valvole                                                                        | 8 135,43 €          | 2,243%      |
|    | <b>IMPIANTI</b>                                                                                                        |                     |             |
| 31 | Impianti Ordinari                                                                                                      | 50 228,24 €         | 13,846%     |
| 32 | Impianti Speciali                                                                                                      | 3 868,13 €          | 1,066%      |
| 33 | Sicurezza Antincendio                                                                                                  | 11 080,90 €         | 3,055%      |
|    |                                                                                                                        |                     |             |
| 34 | Oneri per la sicurezza                                                                                                 | 15 002,89 €         | 4,136%      |
|    | Sommano da appaltare                                                                                                   | <b>362 755,56 €</b> | <b>100%</b> |

#### 1.4. CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207, e successive modifiche e integrazioni, i lavori in oggetto sono così classificati:

| Tipo categoria                          | Cat   | Class. | Importo lavori | Importo sicurezza | Importo totale |
|-----------------------------------------|-------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| Categoria prevalente                    | OG 1  | I      | €. 215.178,51  | €. 9.283,32       | €. 224.461,83  |
| Categorie scorporabili e subappaltabili | OS 30 | I      | €. 54.096,37   | €. 2.333,85       | €. 56.430,22   |
| Categorie scorporabili e subappaltabili | OS 8  | I      | €. 78.477,79   | €. 3.385,73       | €. 81.863,51   |

L'importo dei lavori posti a base d'asta è dunque definito come segue:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| a) Importo delle Opere a misura e a corpo | € 347 752,67        |
| b) Oneri per la sicurezza                 | € 15 002,89         |
| <b>Sommano Lavori a Base d'Asta</b>       | <b>€ 362 755,56</b> |

#### 1.5. QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ai sensi degli artt. 107, 108,109 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:

- **CATEGORIA OG1** classifica I
- **CATEGORIA OS30** classifica I
- **CATEGORIA OS8** classifica I

E' comunque possibile subappaltare il 30% dei lavori della categoria **OG1** a ditte aventi la necessaria qualificazione.

#### 1.6. DESCRIZIONE DEI LAVORI, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori:

##### **Installazione dei cantieri dell'area tribune e dell'area nord**

1. recinzione, accessi, segnaletica
2. viabilità ed aree di carico e scarico
3. installazione di baracche e di presidi igienico sanitari
4. impianto idrico di cantiere
5. impianti elettrici di cantiere
6. installazione attrezzature di lavoro e aree di deposito

### **Opere area tribuna**

7. demolizioni di tramezzature, rivestimenti, porzione di solaio e di pavimentazioni (Area Tribune e Area nord)
8. smontaggio di box metallico e delle sedute in plastica
9. smontaggio di gradini mobili in cemento e delle due ringhiere centrali
10. montaggio ponteggio metallico fisso e castello di tiro
11. rimozione di rete metallica antivolatile
12. pulizia e sanificazione area sotto tribuna
13. restauro delle strutture in c.a. ammalorato e delle strutture metalliche
14. realizzazione di divisori in laterizio
15. realizzazione di canne fumarie
16. rimozione, fornitura e posa di impermeabilizzazioni e di isolanti termici (pendenzato)
17. assistenza muraria per l'adeguamento degli impianti
18. adeguamento linee per impianto idrosanitario
19. posa in opera di nuovi pozzetti e interventi locali nei pozzetti esistenti

### **Opere di rifinitura dell'area tribuna**

20. revisione e restauro delle ringhiere e delle scossaline
21. fornitura, posa e ripristino di porzioni di massetti ed intonaci
22. fornitura, posa e ripristino di porzioni di pavimentazioni e di rivestimenti
23. smontaggio e montaggio di apparecchiature idrosanitarie, sanitari, infissi, ringhiere
24. coloriture
25. montaggio di una nuova rete antivolatile
26. adeguamento impianto elettrico alle norme antincendio
27. smontaggio e rimontaggio vetri area bar e locali sottotribuna
28. smontaggio ponteggio metallico e castello di tiro

### **Opere esterne**

29. realizzazione di nuovi cancelli e allargamento di cancelli esistenti
30. rimozione e rifacimento di porzioni di recinzioni
31. tombatura di porzione di fossa campestre e segnaletica orizzontale
32. impianto elettrico

### **Opere di rifinitura dell'area nord**

33. demolizioni di murature
34. realizzazione di divisori in muratura, cartongesso e pannelli sandwich
35. allacciamento nuovi servizi igienici alle fosse biologiche
36. assistenza muraria per l'adeguamento degli impianti
37. adeguamento impianto elettrico e dell'impianto antincendio
38. realizzazioni e ripristino di porzioni di massetti ed intonaci
39. ripristino di porzioni di pavimentazioni e di rivestimenti
40. smontaggio e rimontaggio di apparecchiature idrosanitarie, sanitari, infissi
41. coloriture
42. sostituzione di vetri degli infissi (spogliatoio A)

### **Smantellamento cantiere**

43. smontaggio attrezzature di lavoro
44. smontaggio impianto elettrico di cantiere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546.

L'appalto ha per oggetto i lavori di riqualificazione di impianto sportivo in località Petroio, via Villa Alessandri, Vinci (FI).

La forma e le principali dimensioni delle opere da eseguire risultano dagli elaborati di progetto allegati.

#### **Art. 1.7. VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 132 e l'articolo 205.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

#### **1.8. LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI**

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera.

#### **1.9. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art.

132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 210.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

## CAPITOLO 2

### ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

#### 2.1. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore presenterà alla DL per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 210.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In caso affermativo, l'Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari delle infrastrutture la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari per eseguire i lavori evitando danni alle stesse.

Ogni onere che l'Appaltatore dovrà sostenere per tali eventuali adempimenti e per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate, oltre che alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Tutto quanto premesso e confermata la stazione appaltante prevede di sviluppare i lavori per stralci funzionali stabiliti come segue:

- A. Opere esterne relative all'esecuzione degli interventi sulle recinzioni, cancelli, fossi, ecc., volti a rendere le aree esterne interessate dai campi sportivi conformi ai progetti esecutivi e piccole opere di illuminazione di sicurezza.
- B. Opere di riqualificazione e risanamento del fabbricato principale costituito dalla Tribuna e dai locali sottotribuna, compreso i lavori immediatamente attinenti relativamente ai pozzetti e alle canalizzazioni di scarico e agli impianti elettrici esterni.
- C. Opere relative a interventi di piccole e limitate modifiche relativamente al fabbricato B (area nord dell'impianto) compreso i lavori immediatamente attinenti e interventi di sostituzione dei vetri e inserimento di due bagni-wc relativamente al fabbricato A (area nord dell'impianto) compreso i lavori immediatamente attigui quali gli allacciamenti alle fosse biologiche esistenti e agli impianti elettrici esterni.

I lavori programmati come sopra detto dovranno permettere alla Società Sportiva che gestisce l'impianto, la possibilità di utilizzare almeno porzione dell'impianto in tutta sicurezza e senza alcuna interferenza con l'attività lavorativa. Per questo dovremo aggiornare puntualmente l'intervento al fine di evitare il blocco totale dell'attività sportiva e al tempo stesso perdite di tempo nella "gestione dei lavori".

*Riqualificazione impianto sportivo – Via Villa Alessandri, Petroio - Vinci*  
\*\*\* CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI ED ONERIGENERALI  
PROGETTO ESECUTIVO\*\*\*

All'interno di quanto specificato l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori come sopra detto per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale previsto. I termini contrattuali dei singoli stralci saranno definiti con l'impresa al momento dell'affidamento dell'incarico e comunque in conformità a quanto già indicato nel cronoprogramma.

### **CAPITOLO 3**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

##### **E MODO DI VALUTARE I LAVORI**

### **3.1. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è disciplinato dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche e integrazioni e dal dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti emanate dalla Regione Toscana. In particolare dovranno essere osservate le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n° 38 del 13 luglio 2007 e successiva Circolare Applicativa approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 691 del 1 ottobre 2007, regolamento attuativo (DPR n.45/R del 07/08.2008), Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13/07/2007 n° 38 emanato con DPG del 27/05/2008 n° 30/R come modificato dal DPGR 18/07/2011 n° 29/R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,

### **3.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale (parte prima – prescrizioni ed oneri generali, parte seconda – specifiche e prescrizioni opere edili, parte terza – impianto elettrico e prevenzione incendi) e il Capitolato Generale (D.M. 145/2000) i seguenti documenti:

- a) L'elenco dei Prezzi Unitari;
- b) Il Cronoprogramma;
- c) Il Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti limitatamente ai lavori architettonici;
- d) I seguenti elaborati grafici e cartacei costituenti il progetto esecutivo:

#### **Progetto architettonico**

- Tav. 01 - Elaborato grafico – estratti;
- Tav. 02 - Elaborato grafico – stato attuale: planimetria generale;
- Tav. 03 - Elaborato grafico – stato di progetto: planimetria generale;
- Tav. 04 - Elaborato grafico – stato sovrapposto: planimetria generale;
- Tav. 05 - Elaborato grafico – stato attuale: spogliatoi e servizi area nord;
- Tav. 06 - Elaborato grafico – stato di progetto: spogliatoi e servizi area nord;
- Tav. 07 - Elaborato grafico – stato sovrapposto: spogliatoi e servizi area nord;

- Tav. 08 - Elaborato grafico – stato attuale: area tribuna principale;
- Tav. 09 - Elaborato grafico – stato di progetto: area tribuna principale;
- Tav. 10 - Elaborato grafico – stato sovrapposto: area tribuna principale;
- Tav. 11 - Relazione generale;
- Tav. 12 - Relazione tecnica e relazione specialistica;
- Tav.13 - Elenco prezzi unitari, Elenco nuovi prezzi unitari, analisi nuovi prezzi relativamente alle opere edilizie;
- Tav. 14 - Computo metrico estimativo relativo alle opere edilizie;
- Tav. 15 - Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. del 09 aprile n° 81 completo di Cronoprogramma
- Tav. 16 – Quadro di incidenza della manodopera;
- Tav. 17 - Quadro economico;
- Impianti elettrici e prevenzioni incendi**
- Tav. 18 - Disposizione topografica apparecchiature cabina di trasformazione MT/bt - Impianto elettrico;
- Tav. 19 - Disposizione topografica apparecchiature tribuna e spogliatoi campo principale - Impianto elettrico;
- Tav. 20 - Disposizione topografica apparecchiature spogliatoi campo sussidiario e calcetto - Impianto elettrico;
- Tav. 21 - Disposizione topografica apparecchiature area esterna - Impianto elettrico;
- Tav. 22 - Disposizione topografica apparecchiature tribuna e spogliatoi campo principale, spogliatoi campo sussidiario e calcetto - Prevenzione incendi;
- Tav. 23 - Schemi quadri elettrici - Impianto elettrico;
- Tav. 24 - Specifiche tecniche di montaggio - Impianto elettrico;
- Tav. 25 - Relazione tecnica descrittiva - Impianto elettrico;
- Tav. 26 - Computo metrico estimativo - Impianto elettrico e Prevenzione incendi;
- Tav. 27 - Elenco prezzi unitari - impianto elettrico e prevenzione incendi;
- Tav. 28 - Analisi dei prezzi - impianto elettrico e prevenzione incendi;
- Tav. 29 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti relativamente all'impianto elettrico e prevenzione incendi;
- Tav. 30 - Schema a blocchi quadri elettrici – Impianto elettrico;
- Tav. 31 - Schema a blocchi impianto rilevazione incendi – Impianto elettrico;
- Tav. 32 - Calcoli di dimensionamento e verifica – Impianto elettrico;
- Tav. 33 - Relazione illustrativa – Impianto elettrico e Prevenzione incendi;
- Tav. 34 - Relazione di verifica protezione da scariche atmosferiche;

e ) I seguenti elaborati grafici e cartacei costituenti i particolari costruttivi:

**Progetto architettonico**

P/1 – Elaborato grafico – particolari – bagni tribuna principale e spogliatoi B;

P/2 – Elaborato grafico – particolari – recinzioni e cancelli;

P/3 – Elaborato grafico – particolari costruttivi;

f) il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art 131, comma 2, lettera c), della legge 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

### **3.3. CAUZIONE PROVVISORIA**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

### **3.4. CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.11, comma 10, del D. Lgs.n.163/06, il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art.79 del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso, e fermi restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull'istanza cautelare o sul merito, se successive.

Approvato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **3.5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la Società Poste Italiane spa, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i indicato/i. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, che dovrà riportare il codice unico di progetto (CUP) richiesto dalla Stazione Appaltante e comunicato, dalla stessa, all'appaltatore, al subappaltatore ed al subcontraente. Il conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto d'appalto oggetto del presente capitolato. L'effettuazione di transazioni senza l'apporto di banche o della Società Poste Italiane spa comporterà la risoluzione del contratto. L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa, da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell'avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territoriale competente. I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche da strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, d'importo inferiore o uguale a €.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto d'impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

### **3.6. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Così come disposto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile, o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili o subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono che la percentuale di lavori della categoria prevalente

subappaltabile è stabilita nel 30% dell'importo della stessa categoria.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Ai sensi dell'art. 35, commi 28 e seguenti, del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, sussiste responsabilità solidale dell'appaltatore relativamente all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché relativamente al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Sia l'appaltatore che il subappaltatore, datori di lavoro, debbono adempiere all'obbligo previsto dall'art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248: di tale adempimento sono solidalmente responsabili insieme con il committente

**L'affidamento** in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto od al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito dello schema di contratto di subappalto, con allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle lavorazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.118 c.4 del D.L.vo n°163/2006 e art. 20, c. 3, della L.R.T. n 38/07); ). Lo stesso schema di contratto deve riportare, a pena di nullità assoluta, la clausola che obbliga i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e dettagliatamente riportati nello specifico articolo del presente capitolato, nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare in caso di inadempimento agli stessi obblighi;
- c) che l'appaltatore trasmetta alla Stazione appaltante la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- d) che l'appaltatore trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede i requisiti d'ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per l'importo dei lavori affidati in subappalto (art.90 o possesso SOA);
- e) che l'appaltatore trasmetta alla Stazione appaltante la dichiarazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07;
- f) che il subappaltatore possieda l'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 comma 9 e dell'allegato XVII del D.lgs. 81/08;
- g) che l'appaltatore trasmetta alla Stazione appaltante la dichiarazione dell'impresa subappaltatrice dell'organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL, casse edili, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 comma 8 lettera b del D.lgs 81/08);

- h) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07 l'appaltatore deve produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria la seguente documentazione:

- a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;
- b) copia del POS, almeno quindici giorni prima di effettivo inizio delle relative lavorazioni redatto ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g del D.lgs 81/08;
- c) copia del contratto di subappalto almeno venti giorni prima di effettivo inizio delle relative lavorazioni.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti di forniture con posa in opera o noli a caldo di importo inferiore al 2% dell'ammontare complessivo dell'appalto, di cui all'art.118 c.11 del D.L.vo n°163/2006, l'appaltatore stesso è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante allegando contestualmente la documentazione di cui all'allegato XVII del D.lgs 81/08 dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, e all'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL, casse edili, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n.136/2010 e dettagliatamente riportati nello specifico articolo del presente capitolato, ed apposita clausola risolutiva espressa da attivare in caso di inadempimento agli stessi obblighi.

L'inizio dei lavori da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante, nonché alla presentazione del P.O.S. di cui all'art. 96 comma 1 lettera g del D.lgs 81/08.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 98 del D. Lgs. N. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

**La stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori il compenso per le lavorazioni effettuate e l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate, pena la sospensione, da parte del committente, del successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.**

Qualora siano subappaltate lavorazioni relative a categorie superspecializzate, di cui all'art.107, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, d'importo superiore al 15% del totale dei lavori, l'ente committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 comma 11 del Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, e previa comunicazione, da parte dell'impresa aggiudicataria, della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite DURC;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice;
- 3) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

### **3.7. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L'Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

### **3.8. COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- 1) Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto di appalto e deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
  - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel

caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

- 2) Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **Euro 500.000,00** (cinquecentomila/00) e deve:
- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
  - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

### **3.9. CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE**

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di **giorni 15** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro **10 giorni** dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto in conformità al paragrafo 2.1 del presente capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 182** (centoottantadue) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del termine per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto della incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

**In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera in misura dell'1 per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento (10%).**

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni **giorni 45** (quarantacinque) a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziabilmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Decreto legislativo 9 Aprile 2008 n° 81, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per

l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

### **3.10. SICUREZZA DEI LAVORI**

Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista dalla Legge 3 agosto 2007 n° 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e successivo Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà consegnare la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Vinci con sede in Vinci (FI) Piazza Leonardo e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Dirigente del Servizio 3 – Uso e Assetto del Territorio;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, è il Responsabile Unico del Procedimento come previsto all'art. 89 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/2008;
- che i lavori appaltati rientrano nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'ing. Alessandro Scappini;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Alessandro Scappini;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all'importo di **Euro 15.002,89**.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto :

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
- Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:
  - segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  - a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza", ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

#### 1. i dati relativi all'impresa esecutrice

- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

## 2. i dati relativi al singolo cantiere

- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

**3.** quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

### **3.11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 38/2007 E DAL PROTOCOLLO TRA PREFETTURA – PROVINCIA – CIRCONDARIO**

Il presente appalto è disciplinato inoltre:

- alla legge della regione Toscana n° 38 del 13 luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche, integrazioni e regolamenti attuativi,
- dal "Protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni degli appalti e costruzioni" stipulato il 18/10/2007 tra la Prefettura di FIRENZE, la Provincia di FIRENZE, la Direzione provinciale del Lavoro di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa, l'Azienda Sanitaria 11, i Comuni di Empoli, Capraia e Limite; Montelupo Fiorentino, Vinci, Cerreto Guidi, Montatone, Montespertoli, Gambassi, Fucecchio, Caselfiorentino e Certaldo, le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Provincia di Firenze e la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL Provincia di Firenze.

In particolare, la legge Regionale n° 38/2007 prevede:

#### **Costi della sicurezza e della manodopera**

Nella determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione dell'opera o del servizio, le Stazioni Appaltanti tengono conto dell'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al disotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali complessivamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

### **Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa**

Le Stazioni Appaltanti procedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 7 del D.Lgs 19 settembre 1994 n° 626 ed all'articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n° 494, prima dell'aggiudicazione definitiva. A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 18 del D.lgs. 626/1994, provvedono a controllare il rispetto da parte dell'Impresa dei seguenti adempimenti:

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 626/1994;
- nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 626/1994, nei casi previsti dall'art. 16 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/1994,
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori, in materia di sicurezza e di salute, ai sensi ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/1994,

### **Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa**

Si procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la regolarità contributiva ed assicurativa riferita alla data di presentazione dell'offerta dell'Impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria.

La Stazione Appaltante procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del DURC, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

La Stazione Appaltante segnalerà alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della verifica.

La Regione Toscana, al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipulerà accordi con le Casse Edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali e assicurativi.

### **Disposizioni in materia di redazione dei Piani di Sicurezza**

Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 494/1996, la Stazione Appaltante ha la facoltà di nominare un Direttore Operativo ai sensi dell'articolo 151 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della figura del Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 163/2006 e delle relative norme di attuazione.

Il Direttore dei lavori procederà all'emissione degli Stati Avanzamento Lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di Sicurezza e Coordinamento. Nei casi in cui viene nominato un Direttore Operativo, il Direttore dei Lavori provvede dopo aver acquisito una apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest'ultimo.

### **Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri**

Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 la Stazione Appaltante procederà, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri saranno svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori in cantiere. Agli incontri parteciperà il personale dell'azienda sanitaria

locale (AUSL 11). Gli oneri derivanti dalle prestazioni del personale AUSL 11 saranno a carico della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui sopra.

L'appaltatore dovrà assicurare che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi dovranno prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

In particolare il "Protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni degli appalti e costruzioni" prevede:

#### **TAVOLO DELLA CONCERTAZIONE**

Il tavolo della "concertazione preventiva" con le imprese aggiudicatrici degli appalti e le OO.SS. deve essere l'occasione per garantire ogni possibile scambio di informazione sulla conduzione dei cantieri edili e per privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della sicurezza dei lavoratori;

La concertazione preventiva dovrà favorire la sottoscrizione di un accordo sindacale con la/le imprese che si aggiudicheranno la realizzazione delle opere, che a tale proposito le committenze pubbliche firmatarie si impegnano a convocare una apposita riunione fra le parti.

Tale confronto che avverrà con la/le imprese che si aggiudicheranno la realizzazione delle opere, avrà per temi: l'organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell'arco della settimana, i riposi, le ferie, e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali così come la formazione e la sicurezza.

Le condizioni stabilite nell'accordo devono essere estese a tutti dipendenti di qualunque azienda si trovi ad operare nell'opera appaltata

#### **FORMAZIONE ADDETTI**

L'impresa appaltatrice si impegnerà in un programma di formazione e informazione agli addetti, di predisposizione, attuazione e controllo del piano della sicurezza e dei contenuti, fatti salvi gli obblighi di legge dei decreti citati in premessa, da svolgere in collaborazione con la Scuole Edile di Firenze e/o il Comitato paritetico della Toscana allo scopo di favorire l'attività di formazione.

L'Impresa appaltatrice dovrà stipulare apposita convenzione con la scuola edile di Firenze e/o con il Comitato tecnico paritetico della Toscana, al fine di assicurare, per tutta la durata dei cantieri una "formazione permanente" sui medesimi, con la eventuale presenza periodica di un "tutor di cantiere" con le funzioni di affiancamento ed assistenza formativa alle maestranze che operano all'interno dei programmi costruttivi delle singole opere edili.

Il tutto a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.

La stazione Appaltante si impegna a promuovere incontri periodici con le figure aziendali delle imprese operanti in cantiere preposte al controllo ed alla progettazione della sicurezza, i Responsabili dei lavoratori della Sicurezza (RLS) le OO.SS. e la Unità responsabile per la sicurezza della ASL 11, al fine di monitorare, analizzare e contribuire alla risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le fasi produttive.

Tali incontri non si sostituiscono alle riunioni di coordinamento con le Imprese che il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori deve organizzare per svolgere le sue funzioni.

### **SICUREZZA CANTIERI**

La Stazione Appaltante garantisce che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento ai D.lgs 494/96 e richiederanno al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e/o al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, una particolare attenzione ai contenuti ed alle articolazioni degli stessi piani di sicurezza. In particolare, I Comuni, per il tramite dei Coordinatori per la sicurezza, opereranno affinché:

- a) il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza collegati, previsti da D.lgs 494/96 siano redatti seguendo i criteri indicati dal DPR 222/03 sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Copia dei piani operativi dovrà essere consegnata al Coordinatore in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori.
- b) Venga inserito nel disciplinare d'incarico del Direttore dei Lavori, responsabile dell'Ufficio della Direzione Lavori, e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'obbligo di contattare la Unità Funzionale competente dell'ASL di Empoli prima dell'inizio dei lavori e di ogni fase critica di cantiere.
- c) Vengano raccolte e conservate le seguenti informazioni relative ai cantieri.
  - 1) nominativi ditte con organico impegnato nel cantiere per fase lavorative
  - 2) ore lavorate in cantiere per ogni ditta
  - 3) nominativi figure della prevenzione aziendale (RLS, RSSP, Medico competente)
  - 4) infortuni accaduti nel cantiere con relazione integrativa
  - 5) copia del piano di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza
  - 6) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore
  - 7) schede contenenti le informazioni essenziali per ogni azienda impegnata nei cantieri
  - 8) relazione annuale d'azienda, sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori, redatta dai medici competenti
- d) sia sempre garantita in cantiere la presenza di un numero congruo di addetti incaricati della attuazione delle misure di emergenza e dei provvedimenti in materia di pronto soccorso
- e) L'impresa appaltatrice si impegni a promuovere il coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di tutte le ditte presenti in cantiere.
- f) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLs) delle imprese siano messi a conoscenza da parte dei propri datori di lavoro, del PSC e del POS, nelle fasi dove sono chiamati ad intervenire, prima dell'inizio dei relativi lavori. Durante le riunioni di coordinamento dovranno essere presenti anche i rappresentanti dei lavoratori o l'eventuale rappresentante del coordinamento dei RLS;
- g) Tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente della sua impresa. Ogni lavoratore assunto dovrà essere sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia a successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto. Un medico del dipartimento

della prevenzione competente per il territorio, svolgerà azione di promozione perché sia attivato il coordinamento dei medici competenti delle varie imprese.

#### **ACCOGLIENZA LAVORATORI**

La Stazione Appaltante si impegna a garantire ove fosse necessario che i lavoratori "in trasferta" e/o non residenti dipendenti di tutte le imprese a vario titolo operanti nel cantiere abbiano idonee "sedi alloggiative" e relative mense di cantiere. A tal fine le imprese interessate dovranno fornire apposite "autocertificazioni" alle stazioni appaltanti. Dette strutture dovranno osservare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in ogni caso le imprese dovranno comunicare al Committente il domicilio dei dipendenti fuori sede, ove non siano provviste di campi base.

#### **NORMATIVA CONTRATTUALE**

Il contratto di lavoro economico e normativo per i lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere civili, chiamati in qualsiasi forma di dipendenza dall'impresa (impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici, impresa con contratti di sub-affidamento) sarà quello collettivo nazionale per i lavoratori imprese edili ed affini. Per le parti dell'opera che non riguardano i lavori civili, i contratti applicati ai dipendenti delle imprese realizzatrici dovranno essere i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori di appartenenza dell'azienda

Le imprese impegnate nella realizzazione delle opere appaltate dovranno aprire la propria posizione presso la cassa Edile della Provincia di Firenze o in alternativa presso la Cassa Edile regionale della Toscana.

Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell'appaltatore, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o di altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:

- a- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale) con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere.
- b- registro delle presenze debitamente vidimato INAIL.
- c- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- d- copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile
- e- estremi del CCNL e del contratto Integrativo Provinciale applicato ai dipendenti
- f- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- g- copia dei contratti stipulati a qualsiasi titolo per la realizzazione delle opere.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o di altro incaricato, l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. In caso di accertata irregolarità si dovrà provvedere alla segnalazione al committente attuando quanto previsto dal D.lgs 494/96.

#### **RILEVAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI E TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

Tutte le imprese, a vario titolo presenti in cantiere, dovranno comunicare al Committente il giorno precedente l'inizio del lavoro il nominativo del lavoratore assunto al quale verrà rilasciato un badge completo di foto e dati anagrafici oltre ai dati identificativi dell'azienda di appartenenza che garantisca un riscontro immediato sulle presenze effettive nel cantiere al momento del controllo.

#### **REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Sono previsti interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali in tema di contributi.

I Comuni del Circondario Empolese - Valdelsa utilizzano il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) come sistema di certificazione per tutti i lavori di propria competenza.

Nei bandi di gara deve essere richiesto, a pena di esclusione, l'obbligo da parte della ditta aggiudicataria dell' iscrizione Inps, Inail e Cassa Edile di Firenze o Cassa Edile Regionale Toscana nel caso di aziende applicanti il contratto edile, negli altri casi solo INPS e Inail. Gli stessi dati dovranno essere comunicati successivamente anche da parte di ogni impresa subappaltatrice e la relativa prescrizione deve essere inserita nei capitolati.

Le imprese impegnate nelle opere promosse dai comuni del Circondario e dal Circondario stesso dovranno aprire la propria posizione presso l'Ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o, in alternativa, presso la Cassa Edile Regionale Toscana.

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Qualora l'Impresa non risulti in regola con le imprese aggiudicatarie verrà stipulato un contratto di appalto che, oltre a contenere gli impegni e gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere la clausola di risoluzione del contratto

L'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla cassa Edile della Provincia di Firenze o alla CERT (Cassa Edile regionale Toscana) e di gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituirà motivo di risoluzione del contratto; prima della stipula del contratto ogni impresa dovrà dimostrare di avere preso conoscenza del Piano della Sicurezza e coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il piano operativo (POS) , Il POS deve contenere inoltre le modalità di formazione dei lavoratori. Il controllo sulle modalità formative dovrà essere espletato dal Coordinatore della sicurezza.

#### **COMITATO PER LA SICUREZZA**

Ai fini del monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza, sarà costituito un "comitato per la sicurezza" del quale faranno parte:

- il responsabile dei lavori
- il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione
- un rappresentante per ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere
- un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di ciascuna impresa presenti nel cantiere, o in mancanza, un rappresentante territoriale

### **3.12. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.

Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 91, della legge 662/96, e dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 79/97e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte dell'Appaltatore di un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di importo, almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A..

La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nello specifico articolo del presente capitolato.

**L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro. 80.000,00 (Euro ottantamila/00).**

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Per esercitare il suddetto diritto l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di subappalto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dovrà essere prodotto anche per il subappaltatore.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

### **3.13. CONTO FINALE**

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro **giorni 60** (sessanta) dalla data dell'ultimazione dei lavori.

### **3.14. COLLAUDO**

Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, nonché le disposizioni dell'art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

### **3.15. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nei casi in cui l'Impresa si rifiuti di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite o non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispetta il programma dei lavori ed in tutti i casi previsti dagli artt. 136, 137 e 138 del D.L.vo 163/2006 e dell'art.18 del D.M. 145/2000, l'Amministrazione ha il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio

dei lavori o alla risoluzione del contratto, in danno dell'Impresa.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per lavori eseguiti, contabilizzati o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e/o contributive da parte della ditta appaltatrice riscontrate tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice;
- 3) il verificarsi, nonostante i solleciti e la costituzione in mora dell'appaltatore da parte della Stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, della mancata trasmissione alla Stazione appaltante medesima delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall'art.118 c.3 del D.L.vo 163/2006;

L'effettuazione delle transazioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 senza l'apporto di banche o della società poste italiane spa, disattendendo le modalità di cui al medesimo art.3.

Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in applicazione della Legge Regionale n° 38 del 13/07/2007 e successive modifiche e integrazioni, costituiranno cause di risoluzione del contratto:

- a) la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e b) (medico competente) dell'articolo 16, comma 1, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1 (l'impresa appaltatrice deve informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione).

### **3.16. ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 - Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti:

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere

stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

- 3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- 4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
- 5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 6) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
- 7) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.
- 8) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 9) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 10) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- 11) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori – Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 12) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 13) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- 14) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- 15) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

- 16) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 17) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 18) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- 19) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
- 20) Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- 21) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
  - Entro **5 (cinque)** giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- 22) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- 23) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
  - Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.
  - Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
- 24) Informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione

### **3.17. CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

### **3.18. PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE**

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: salvo diversa prescrizione della D.L. tali materiali devono essere trasportati in discarica, o comunque nei luoghi prestabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, ivi incluso presso le imprese autorizzate alla raccolta, selezione e riciclaggio dei materiali recuperabili, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi tale spesa compensata tra gli oneri di elenco sia per quanto concerne i trasporti che ogni altra indennità che si renda necessaria per l'acquisizione del materiale.

In caso di conferimento dei materiali alle pubbliche discariche si precisa che gli oneri di discarica faranno carico all'appaltatore.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nei luoghi che saranno indicati dalla D.L. intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato generale.

### **3.19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. artt. 240 e 244 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma dell'art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/06, degli artt. 164, 190, 201, 233 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Qualora l'importo delle riserve raggiunga il 10% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art. 240 del D.L.vo 163/2006.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/06, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/06 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/06, anche al di fuori delle ipotesi di attivazione della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 sopra citato, le controversie relative a

diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile

### **3.20. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA**

#### **INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), sono contenuti nell'elaborato denominato "Elenco Prezzi" (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) allegato al contratto e con questi saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 e segg., art. 133,. D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori.

Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

*Riqualificazione impianto sportivo – Via Villa Alessandri, Petroio - Vinci*  
\*\*\* CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI ED ONERIGENERALI  
PROGETTO ESECUTIVO\*\*\*

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla redazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.